

- Mutiati ed invalidi civili totali bisognosi di assistenza continua

INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO		
Decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
01.07.80	erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione	120.000
01.01.81		180.000
01.01.82		232.000
01.01.83(a)		408.700
01.01.84		442.200
01.02.85		465.650
01.01.86		485.750
01.01.87(b)		499.150
01.01.88(c)		539.000
01.01.89		568.200
01.01.90(d)		607.505
01.01.91		636.250
01.01.92		673.130
01.01.93		710.980
01.01.94		724.910
01.01.95		741.315
01.01.96		752.370
01.01.97		767.780
01.01.98		783.190
01.01.99		795.970
01.01.00	808.130	
01.01.01	817.330	

(a) equiparazione, ai sensi della legge 26 luglio 1984 n. 392, alla indennità di accompagnamento corrisposta ai grandi invalidi di guerra di cui alla tabella E, lettera A-bis, n. 1 allegata al D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915 e perequazione annuale della stessa ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834.

(b) A norma dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986 n. 656 l'indennità di accompagnamento non viene più perequata secondo le norme previste per gli invalidi di guerra, ma viene perequata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo la normativa previgente.

(c) L'art. 1, comma 2, della legge 21 novembre 1988 n. 508 ha disposto che l'indennità di accompagnamento, a decorrere dagli anni successivi al 1988, venga annualmente rivalutata prendendo a riferimento l'importo della indennità di accompagnamento percepita, al 1° gennaio 1986, dai grandi invalidi di guerra (di cui alla tabella E, lettera A-bis, allegata alla legge 6 ottobre 1986 n. 656) ed ai sensi dell'art. 3 della legge 656/86.

(d) importo comprensivo dell'aumento di lire 15.000 disposto dall'art. 4 della legge 11/10/1990 n. 289.

- Ciechi civili assoluti
- Ciechi civili assoluti minori di anni 18 (*)
- Ciechi civili assoluti minori pluriminorati (**)

INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO			
Decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	art. 5 L. 289/90 (**)
01.07.80	erogata indipendentemente	180.000	
01.01.81	dalle condizioni economi-	232.000	
01.01.82(a)	che, ma solamente a tito-	371.850	
01.01.83	lo della minorazione	408.700	
01.01.84		442.200	
01.02.85		465.650	
01.01.86		485.750	
01.01.87(b)		499.150	
01.01.88(c)		588.000	
01.12.88(*)		588.000 (*)	852.600
01.01.89		621.450	901.100
01.01.90(d)		679.335	985.035
01.01.91		712.280	1.032.805
01.03.91(e)		791.475	1.032.805
01.01.92		857.480	(f)
01.01.93		930.880	
01.01.94		960.200	
01.01.95		995.825	
01.01.96		1.020.720	
01.01.97		1.056.750	
01.01.98		1.093.100	
01.01.99		1.124.690	
01.01.00		1.155.620	
01.01.01		1.179.660	

(*) già titolari della pensione di cui al 3º comma dell'art. 14 septies della legge n. 33/1980 ed in sostituzione della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 508/88, dall'1.12.88.

(**) importi maggiorati del 45% ai sensi dell'art. 5 L. 289/90.

(a) equiparazione, ai sensi della legge 4 maggio 1983 n. 165, alla indennità di accompagnamento corrisposta ai grandi invalidi di guerra di cui alla tabella E, lettera A-bis, n. 1 allegata al D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915 e perequazione annuale della stessa ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834.

(b) A norma dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986 n. 656 l'indennità di accompagnamento non viene più perequata secondo le norme previste per gli invalidi di guerra, ma viene perequata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo la normativa previgente.

(c) L'art. 1, comma 2, della legge 21 novembre 1988 n. 508 ha disposto che l'indennità di accompagnamento, a decorrere dagli anni successivi al 1988, venga annualmente rivalutata prendendo a riferimento l'importo della indennità di accompagnamento percepita, al 1° gennaio 1986, dai ciechi di guerra (di cui alla tabella E, lettera A n. 1, allegata alla legge 6 ottobre 1986 n. 656) ed ai sensi dell'art. 3 della legge 656/86.

(d) importo comprensivo dell'aumento di lire 30.000 disposto dall'art. 4 della legge 11/10/1990 n. 289.

(e) Ai sensi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 1991 n. 429, a decorrere dal 1° marzo 1991 l'indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti ai sensi della legge 28

marzo 1968 n. 406 viene stabilita in misura uguale alla indennità di assistenza ed accompagnamento, disciplinata dall'art. 3, comma 2, lettera A, della legge 6 ottobre 1986,

n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni, spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra ai sensi del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni. Con la stessa decorrenza si applicano all'indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti i meccanismi di adeguamento automatico previsti dall'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'art. 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342, per l'indennità di assistenza ed accompagnamento spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra.

(f) Ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 429 le persone affette da più minorazioni hanno diritto a percepire una indennità cumulabile pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508.

- Ciechi civili parziali ventesimalisti

SPECIALE INDENNITA'		
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
01.01.88	erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione	50.000
01.01.89		53.300
01.01.90 (a)		71.050
01.01.91		74.300
01.01.92		78.470
01.01.93		82.750
01.01.94		84.325
01.01.95		86.180
01.01.96		87.430
01.01.97		89.195
01.01.98		90.915
01.01.99		92.360
01.01.00		93.740
01.01.01		94.780

(a) importo comprensivo dell'aumento di lire 15.000 disposto dall'art. 4 della legge 11/10/1990 n. 289.

- Ciechi civili parziali decimisti

ASSEGNO A VITA			
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	
		previsionale	definitivo
01.07.80	2.500.000		79.840
01.01.81	2.927.500		86.890
01.07.81	2.927.500		94.190
01.09.81	2.927.500		97.865
01.01.82	3.483.725		103.400
01.05.82	3.483.725		107.640
01.09.82	3.483.725		112.915
01.01.83	4.044.605		120.045
01.04.83	4.044.605		124.725
01.07.83	4.044.605		129.840
01.10.83	4.044.605		133.605
01.01.84	4.683.635		139.010
01.05.84	4.683.635	141.930	144.125
01.08.84	4.683.635	144.625	146.990
01.01.84	4.683.635	146.940	148.450
01.02.85	5.255.060	151.420	151.715
01.05.85	5.255.060	154.145	156.420
01.08.85	5.255.060	156.610	159.235
01.01.85	5.255.060	158.805	160.825
01.01.86	5.728.975	160.825	160.825
01.02.86	5.728.975	160.825	160.825
01.05.86	5.728.975	165.005	164.525
01.01.86	5.728.975	169.295	169.295
01.01.87	6.123.250	169.295	169.295
01.05.87	6.123.250	172.850	173.695
01.01.87	6.123.250	175.615	178.210
01.01.88	6.466.150	178.210	178.210
01.05.88	6.466.150	182.840	182.845
01.01.88	6.466.150	186.130	187.600
01.01.89	6.802.390	187.600	187.600
01.05.89	6.802.390	191.725	194.730
01.01.89	6.802.390	194.985	200.960
01.01.90	7.243.865	200.960	200.960
01.05.90	7.243.865	205.985	208.395
01.01.90	7.243.865	209.900	215.480
01.01.91	7.743.690	215.480	215.480
01.05.91	7.743.690	221.080	224.745
01.01.91	7.743.690	226.165	232.610
01.01.92	8.353.120	232.610	232.610
01.05.92	8.353.120	238.660	238.660
01.01.93	8.868.505	238.660	238.660
01.06.93	8.868.505	242.955	242.955
01.12.93	8.868.505	247.085	247.085
01.01.94	9.200.185	248.815	248.815
01.01.94	9.200.185	257.525	258.810
01.01.95	9.627.995	258.810	258.810
01.01.96	10.145.980	272.270	272.785
01.01.97	10.726.330	283.150	283.420
01.01.98	10.983.760	288.240	288.240
01.01.99	11.159.500	293.430	293.430
01.01.00	11.338.050	298.120	298.120
01.01.01	11.576.150	305.270	305.270

- Sordomuti

INDENNITA' DI COMUNICAZIONE		
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
01.01.88	erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione	200.000
01.01.89		213.000
01.01.90 (a)		239.200
01.01.91		252.200
01.01.92		268.880
01.01.93		286.000
01.01.94		292.300
01.01.95		299.720
01.01.96		304.720
01.01.97		311.780
01.01.98		318.660
01.01.99		324.440
01.01.00		329.940
01.01.01		334.100

(a) importo comprensivo dell'aumento di lire 15.000 disposto dall'art. 4 della legge 11/10/1990 n. 289.

- Mutilati ed invalidi civili minori di anni 18
- Minori ipoacusici

INDENNITA' DI FREQUENZA			
Decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	
		previsionale	definitivo
01.09.90	4.035.430	277.600	280.850
01.11.90	4.035.430	282.875	290.400
01.01.91	4.035.430	290.400	290.400
01.05.91	4.035.430	297.950	302.885
01.01.91	4.035.430	304.800	313.485
01.01.92	4.246.200	313.485	313.485
01.05.92	4.246.200	321.640	321.640
01.01.93	4.338.600	321.640	321.640
01.06.93	4.338.600	327.430	327.430
01.12.93	4.338.600	332.995	332.995
01.01.94	4.498.250	335.325	335.325
01.01.94	4.498.250	347.060	348.795
01.01.95	4.641.000	348.795	348.795
01.01.96	4.891.900	366.930	367.630
01.01.97	5.083.000	381.600	381.965
01.01.98	5.169.450	388.460	388.460
01.01.99	6.557.200	395.060	395.060
01.01.00	6.894.550	401.380	401.780
01.01.01	7.067.450	411.420	411.420

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE CENTRALE ROMA

**GESTIONE PER LA RISCOSSIONE
DEI CONTRIBUTI DEL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE**

RENDICONTO DELL'ANNO 2000

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Decreto legislativo 15/12/1997, ha istituito e disciplinato l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) con la contestuale abolizione dei contributi per il Servizio Sanitario Nazionale tra i quali anche lo 0,20% di cui all'art. 2 della legge n. 1443/61 per l'assistenza malattia ai pensionati e l'1,66% per prestazioni sanitarie di cui all'art. 27 della legge n. 88/1989.

Pertanto, l'Istituto, a far data dall'entrata in vigore del Decreto legislativo di che trattasi (1° gennaio 1998), si è astenuto dal riscuotere detti contributi, fatto salvo quanto previsto all'art. 37 del predetto Decreto che al comma 1, disciplinava gli adempimenti dei soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare per i quali la cessazione ha operato, nei casi limite, a partire dal primo ottobre 1998.

Prima di procedere alla illustrazione delle più significative poste di bilancio della gestione per la riscossione dei contributi del servizio Sanitario Nazionale, si riporta, nella tabella che segue, in forma aggregata, l'analisi delle entrate e delle uscite dell'anno raffrontate con i corrispondenti dati ipotizzati per il 2000 - previsioni originarie e aggiornate - nonché con quelli riferiti al consuntivo 1999 che si riferivano a periodi di contribuzione ancora vigente per parte dell'anno.

(in milioni di lire)

ENTRATE	CONSUNTIVO 1999	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
		ORIGINARIO	AGGIORNATO	
- Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	104.627	12.785	41.677	72.711
- Quote di partecipazione degli iscritti	1.711	56	331	447
- Trasferimenti da parte delle Regioni	60	-	-	86
- Trasferimenti da parte di altri Enti	567	-	-	450
- Redditi e proventi patrimoniali	5	-	-	(...)
- Entrate non classificabili in altre voci	51.988	11.016	7.897	9.052
- Prelievi da Fondi e accantonamenti vari	54.010	6.993	46.015	19.346
TOTALE	212.968	30.850	95.920	102.092
USCITE				
- Trasferimenti passivi	128.242	20.824	84.920	39.036
- Oneri finanziari	10.014	5.924	7.386	-
- Poste correttive e compensative delle entrate	12.658	1.500	1.010	25.260
- Uscite non classificabili in altre voci	16	6	4	42
- Spese di amministrazione	2.495	2.518	2.500	472
- Oneri tributari	320	78	100	9
- Trasferimenti ad altre gestioni	2	-	-	(...)
- Variazioni patrimoniali straordinarie	52.324	-	-	19.308
- Svalutazioni e deprezzamenti	6.897	-	-	17.965
TOTALE	212.968	30.850	95.920	102.092

CONTO ECONOMICO

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI - Sono stati accertati in 72.711 mln. e si riferiscono in massima parte ai contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI - Il gettito contributivo dell'anno 2000 è stato pari a 447 mln. e si riferisce ai contributi dei proscrittori volontari dell'assicurazione generale obbligatoria relativi a periodi precedenti il 1° gennaio 1998.

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI - Nel complesso sono risultate pari a 9.052 milioni e si riferiscono prevalentemente alle somme aggiuntive (sanzioni civili, amministrative, multe ed ammende) dovute per il ritardato o omesso versamento parziale o totale dei contributi, agli interessi di dilazione e di differimento rispetto ai termini di pagamento dei contributi medesimi e ad entrate varie.

PRELIEVI DA FONDI E ACCANTONAMENTI VARI - Previsti in 19.346 mln risultano composti da:

- 19.308 mln per effetto dell'eliminazione dei residui attivi per irrecuperabilità di crediti contributivi;
- 38 mln che si riferiscono all'adeguamento del Fondo svalutazione crediti contributivi per l'eccedenza di questo rispetto ai crediti al 31 dicembre 2000 derivanti da alcune procedure di accertamento dei contributi.

TRASFERIMENTI PASSIVI - Iscritti in 39.036 mln rappresentano il differenziale netto tra le entrate e le uscite dell'anno da trasferire allo Stato per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale.

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE - Sono risultate pari a 25.260 mln ed attongono interamente ai rimborsi di contributi indebiti.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE - Sono state iscritte per 472 mln e rappresentano la quota parte delle spese di amministrazione dell'Istituto attribuite alla Gestione, ai sensi dell'art.31 del Regolamento di contabilità. In apposita tabella si riporta la composizione per grandi aggregati delle spese di cui trattasi.

ONERI TRIBUTARI - Pari a 9 mln conseguono all'introduzione dell'IRAP a decorrere dal 1° gennaio 1998, disposta dall'art. 10 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativamente alle retribuzioni dei dipendenti dell'Istituto, nonché all'assoggettamento a ritenute erariali degli interessi sui c/c postali.

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE - Pari a 19.308 mln si riferiscono a eliminazione di residui attivi per irrecuperabilità di crediti contributivi e crediti per sanzioni.

SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI - Riguardano l'assegnazione al Fondo svalutazione crediti contributivi della presunta irrecuperabilità dei crediti stessi per 17.965 mln, conseguente all'applicazione delle diverse percentuali di svalutazione dei crediti derivanti da alcune procedure di accertamento dei contributi.

L'operazione, peraltro, nulla modifica nei rapporti finanziari intrattenuti con lo Stato, in quanto questi, come noto, si basano sulle somme realmente riscosse.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE

(in milioni di lire)

AGGREGATI	CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 2000
SPESE PER IL PERSONALE	1.721	189
SPESE PER SERVIZI AFFIDATI AD ALTRI ENTI :		
- Amministrazione Postale e Banche	(...)	(...)
- Altri Enti	(...)	(...)
SPESE POSTALI , TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	267	20
ILLUMINAZ. FORZA MOTRICE, RISCALDAMENTO, PULIZIA, VIGILANZA, MANUT. E ADATTAMENTO STABILI STRUM.	519	37
SPESE LEGALI	342	293
SPESE PER I SERVIZI INFORMATICI E AMM.TO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	50	1
ALTRE SPESE	34	28
TOTALE	2.933	568
meno RECUPERI	392	91
meno RESIDUI INSUSS. PASSIVI	46	5
TOTALE NETTO	2.495	472

(...) Dato inferiore al milione

STATO PATRIMONIALE

Le componenti patrimoniali della Gestione esistenti al 1° gennaio e al 31 dicembre, sono riepilogate nel prospetto che segue:

(in milioni di lire)

	CONSISTENZA AL 1° 1.2000	CONSISTENZA AL 31.12.2000	VARIAZIONI
ATTIVITA'			
- Credito in conto corrente con l'INPS	302.299	125.250	- 177.048
- Residui attivi: <i>crediti in gestione garanzia presso la S.C.C.I. Spa altri crediti non ceduti</i>	463.642	462.903 <i>456.716 6.187</i>	- 740
- Crediti verso la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali	3.882	1.863	- 2.019
TOTALE	769.823	590.016	- 179.807
PASSIVITA'			
- Residui passivi	518.830	340.410	- 178.420
- Debiti bancari e finanziari	76	70	- 6
- Poste rettificative dell'attivo	250.917	249.536	- 1.381
TOTALE	769.823	590.016	- 179.807